



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 10 Reg. Del.
del 21-04-2015**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventuno**, del mese di **aprile**, alle ore **21:15**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Pini Michele	P	Cei Pierangela	P
Mezzadra Mauro	P	Cataldi Antonio	P
Albergati Lisa Francesca	P	Mazza Gian Carlo	P
Montagna Silvia	P	Montagna Claudia Sandra	P
Tromanesi Andrea	P	Mezzadra Michele	P
Faravelli Luca	A Giustificato	Lombardi Gianluca	P
Casali Emilio Marco	P		
Totale Presenze			Presenti 12 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 10 DEL 21-04-2015

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2015

IL SINDACO

Introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Silvia Montagna con invito a relazionare in merito.

L'assessore Silvia Montagna riferisce che, al fine di assicurare il pareggio di bilancio, è stata modificata la tassazione dell'addizionale comunale all'Irpef con la previsione dell'aliquota unica nella misura di 0,75 e con incremento della fascia di esenzione da € 10.000,00 a € 12.000,00. L'aumento della fascia di esenzione, aumenta sensibilmente il numero dei contribuenti che non pagheranno l'imposta. Prima di scegliere tale soluzione, sono state valutate diverse ipotesi sulla base di calcoli e simulazioni elaborate dai competenti uffici. Le altre soluzioni non sono state scelte in quanto nessuna garantiva la realizzazione del gettito atteso e, in alcuni casi, si verificava un peggioramento per i contribuenti collocati nelle fasce inferiori.

Ultimata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione tra i consiglieri, i cui principali interventi sono di seguito sinteticamente riportati.

Il consigliere Mazza ricorda che originariamente l'addizionale Irpef veniva applicata con aliquota unica; è stato riscontrato che in tal modo venivano penalizzati i possessori di redditi più bassi; il venir meno della progressività dell'imposta non dava attuazione al principio di solidarietà di una comunità in base al quale "chi ha di più paga di più". Sulla base di tali valutazioni, nel 2012 l'addizionale è stata articolata in aliquote differenziate per scaglioni di reddito come l'IRPEF, allo scopo di riequilibrare il carico fiscale tra i contribuenti, anche se, a causa del sistema di prelievo alla fonte dell'imposta, tale equità non è facilmente percepibile dai contribuenti. Rileva che oggi si è di fronte ad una scelta negativa che fa compiere un passo indietro. Non condivide la scelta di incentrare la manovra di bilancio sull'addizionale IRPEF. Ricorda che, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio, bisogna tenere conto di alcuni elementi derivanti dagli esercizi pregressi, come la riduzione della quota di rimborso dei mutui di circa 50.000,00 Euro, l'importo non elevato del fondo crediti di dubbia esigibilità e del livello dei pagamenti riferiti spese degli anni precedenti. Non condivide la scelta effettuata che porta "all'appiattimento" della progressività dell'imposta ed evidenzia, con diversi esempi numerici, che in alcuni casi all'aumentare del reddito non corrisponde un incremento della tassazione. In particolare, per i contribuenti con reddito di 100.000,00 Euro, l'incremento percentuale della tassazione è minore rispetto alle fasce con redditi meno elevati.

L'assessore Silvia Montagna in risposta all'intervento del consigliere Mazza, rileva che quando affermato non è condivisibile per diverse ragioni in particolare, per i contribuenti con reddito di 100.000,00 Euro, la differenza riscontrata è frutto di un mero calcolo matematico, in quanto l'aliquota massima applicata l'anno precedente per tale scaglione, era maggiore rispetto all'attuale aliquota unica; inoltre, la scelta effettuata rileva soprattutto sotto il profilo sociale in quanto, l'aumento della fascia di esenzione, consente di non fare pagare l'imposta a un maggior numero di contribuenti: l'esenzione dal pagamento dell'imposta di 241 contribuenti, dal punto di vista sociale, assume maggiore rilievo rispetto alla riduzione dell'imposta per 88 contribuenti.

Chiusa la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che consente ai comuni:

- di disporre, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali;
- di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Considerato che l'art. 1, comma 11, del decreto legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011) ha ripristinato a decorrere dall'anno 2012 la possibilità, in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali precedentemente stabiliti, la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino al massimo dello 0,8%;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 29.05.2012 come integrata dalla successiva deliberazione n. 42 del 19.07.2012, con la quale si stabiliva l'applicazione dell'addizionale comunale per scaglioni di reddito, con determinazione di una fascia di esenzione fino ad € 10.000,00, secondo le seguenti aliquote

SCAGLIONI DI REDDITO	ALiquOTA
<i>Fino a 15.000,00 €</i>	<i>0,500%</i>
<i>Da 15.000,01 a 28.000,00 €</i>	<i>0,560%</i>
<i>Da 28.000,01 a 55.000,00 €</i>	<i>0,725%</i>
<i>Da 55.000,01 a 75.000,00 €</i>	<i>0,770%</i>
<i>Oltre 75.000,00 €</i>	<i>0,800%</i>

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015 - 2017, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito fino a € 12.000,00;

Dato atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato con verbale n. 5 in data 13/04/2015, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la attestazione resa dal Responsabile del Servizio 2° - Economico, Finanziario e Personale - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con l'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:

8 favorevoli, 4 contrari (Mazza, Montagna Claudia, Mezzadra Michele Lombardi)

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di fissare per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica dello 0,75%.
2. Di stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito fino a € 12.000,00.
3. Di dare atto che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite.
4. Di approvare le conseguenti modifiche regolamentari, così come contenute nel testo che si allega a questo atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Successivamente, ritenuta l'urgenza, con l'esito della seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

8 favorevoli, 4 contrari (Mazza, Montagna Claudia, Mezzadra Michele, Lombardi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Articolo 2 Fissazione dell'aliquota

1. L' aliquota dell' addizionale comunale all' Irpef è, fissata a partire dal 01.01.2015, nella misura unica dello 0,75%.

Articolo 3 Esenzione

1. L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Articolo 4 Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai cittadini aventi domicilio fiscale nel comune di Cava Manara alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 5 Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. E' pertanto abrogato il regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 29.05.2012 come integrata dalla successiva deliberazione n. 42 del 19.07.2012

COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ANNO 2015

=====

Si attesta la Regolarita' tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Cava Manara, 10-04-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2°
ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE
DOTT.SSA GATTI MONICA

=====

Si attesta la Regolarita' contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Cava Manara, 10-04-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2°
ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE
DOTT.SSA GATTI MONICA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Michele Pini



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1°, del D.lgs 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Web per 15 giorni consecutivi.

Cava Manara, li 21 MAG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 01 GIU 2015

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Cava Manara, li 16 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO)

